





# Bando di concorso per l'attività di collaborazione a tempo parziale– a.a. 2020/2021 ATTIVITÀ PRESSO OPERA UNIVERSITARIA

# Art. 1 - Oggetto

- 1) L'Università degli Studi di Trento e l'Opera Universitaria selezionano studenti e studentesse disponibili a svolgere attività di collaborazione a tempo parziale ai sensi del Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 389 di data 8 luglio 2013.
- 2) Il presente bando disciplina i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e per lo svolgimento dell'attività, le regole per la formazione della graduatoria, le modalità di verifica dell'attitudine e disponibilità allo svolgimento della prestazione, la durata massima della collaborazione, nonché il compenso orario.

# Art. 2 – Tipologie di collaborazione, posti disponibili, durata massima e compenso

- 1) Di seguito sono indicate le tipologie di attività per cui si chiede di partecipare presentando domanda per il presente bando e il numero di collaborazioni previste per i settori b) e c):
  - a) collaborazione con gli uffici e le Strutture dell'Opera Universitaria, di cui si riportano alcune tipologie, a titolo di esempio:
    - i) servizi di accoglienza, informazione e supporto alla presentazione delle domande di benefici presso gli sportelli informativi;
    - ii) supporto alle attività di tipo amministrativo/contabile/informatico;
    - iii) verifica e controllo nelle strutture abitative dell'Ente;
    - iv) supporto amministrativo, all'organizzazione e allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali organizzate o promosse dall'Ente;
    - v) altre attività, comunque riconducibili alle attività dell'Opera Universitaria, che saranno adequatamente esplicitate nella lettera di incarico
  - b) **5 posti** per collaborazione nell'ambito del servizio di Mediazione, riservati a studenti/esse in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese certificata a livello C1 o C2
  - c) **42 posti** per i servizi di sorveglianza e reperibilità presso lo Studentato S. Bartolameo (30 posti) e presso la residenza Mayer (12 posti), riservati a studenti/esse assegnatari/e di posto alloggio a.a. 2020/2021 in una delle due Strutture alla data della pubblicazione della graduatoria
  - d) servizi di portineria presso la Residenza Mayer, di presidio e controllo presso le palestre dello Studentato, di accoglienza e portineria presso le sale prova del centro culturale Sanbàpolis.
- 2) In virtù di esigenze particolari delle strutture dell'Opera Universitaria in corso d'anno potranno essere individuati ulteriori posti suppletivi rispetto a quelli indicati ai punti b) e c).
- 3) La durata della collaborazione è di norma pari a 150 ore. Tenuto conto delle esigenze del servizio che richiede la collaborazione e considerata la disponibilità dello/a studente/ssa a svolgere le ore nel periodo indicato al momento della chiamata, con l'assenso del medesimo, possono essere assegnate anche attività di durata superiore (fino a un massimo di 200 ore) o inferiore. La durata delle collaborazioni per il settore b) può variare da un minimo di 150 ore a un massimo di 350 ore per specifiche esigenze del servizio di Mediazione.
- 4) Il compenso orario, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D.lgs n. 68 del 29 marzo 2012, viene stabilito in relazione al tipo di collaborazione prevista ed è pari a:
  - a) € 9,00.per le attività di cui al comma 1) lettera a) punto i)
  - b) € 8,00.per le attività di cui al comma 1) lettera a) punti ii), iii), iv), v), e lettera b)
  - c) € 7.00 per le attività di cui al comma 1) lettera c)
  - d) € 6,00 per le attività di cui al comma 1) lettera d)
- 5) In considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso è possibile che tutta o parte dell'attività si svolga da remoto.





### Art. 3 - Requisiti per l'ammissione in graduatoria

- 1) Per l'ammissione in graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti da possedere alla data del 30/09/2020:
  - per i corsi di laurea:
    - i) iscrizione all'a.a. 2020/2021 ad almeno il secondo anno di corso e al massimo a un anno in più rispetto alla durata normale del corso. Il requisito vale anche per coloro che si trasferiscono presso l'Università di Trento; oppure:
    - ii) essere "in attesa di laurea" per l'a.a. 2019/2020. In tal caso si potrà svolgere l'attività solo ad avvenuta iscrizione al corso di laurea magistrale o all'eventuale rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea, al massimo per un anno in più rispetto alla durata normale del proprio corso di studio;
  - per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
    - i) iscrizione all'a.a. 2020/2021 ad almeno il secondo anno di corso e al massimo a un anno in più rispetto alla durata normale del corso. Il requisito vale anche per coloro che si trasferiscono presso l'Università di Trento; oppure:
    - ii) essere "in attesa di laurea" per l'a.a. 2019/2020. In tal caso si potrà svolgere l'attività previo rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico, al massimo per un anno in più rispetto alla durata normale del corso di studio;
  - per i corsi di laurea magistrale, anche se provenienti da altro ateneo:
    - ) iscrizione all'a.a. 2020/2021 in qualità di studente/ssa regolare o al massimo per un anno in più rispetto alla durata normale del corso di studio; oppure
    - ii) aver manifestato l'intenzione di voler prendere iscrizione per l'a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea magistrale. In questo caso l'attività potrà essere svolta solo ad avvenuta iscrizione per l'a.a. 2020/2021 al corso di laurea magistrale; oppure
    - iii) essere "in attesa di laurea" per l'a.a. 2019/2020. In tal caso si potrà svolgere l'attività previo rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, al massimo per un anno in più rispetto alla durata normale del corso di studio; nonché
  - aver acquisito, alla data del 20 settembre 2020, almeno i 2/5 arrotondati per difetto dei crediti formativi universitari previsti per l'anno di corso cui si è iscritti, applicando il principio di 60 CFU/anno; e
  - c) non essere già in possesso di un titolo di studio di pari livello di quello ottenibile sul ciclo cui si è iscritti/e;
- 2) I requisiti di cui al precedente comma 1) non si applicano a coloro che partecipano a Programmi di mobilità presso l'Università degli Studi di Trento. Per essere ammessi/e in graduatoria è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana e una permanenza in Ateneo per una durata non inferiore a 6 mesi.
- 3) Disporre di una connessione alla rete internet e di una postazione che siano adeguate a svolgere eventualmente l'attività a distanza.

## Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1) La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente on line dal 4 agosto al 30 settembre 2020 collegandosi all' indirizzo: <a href="http://www.unitn.it/apply/serv-studenti">http://www.unitn.it/apply/serv-studenti</a>
- 2) Lo/La studente/essa deve scegliere uno dei quattro settori in cui è articolato il Bando (Art. 2)
- 3) Nella domanda si dovranno inserire le seguenti informazioni che saranno utilizzate al solo fine di individuare le conoscenze e le competenze coerenti con l'attività richiesta e la disponibilità a svolgere la collaborazione nel periodo previsto. Tali informazioni non influiscono sull'attribuzione del punteggio ai fini della posizione in graduatoria:
  - a) le competenze informatiche
  - b) il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e
  - c) i mesi nel corso dell'anno nei quali si è disponibili a prestare la collaborazione
  - d) soft skills quali ad es. problem solving, capacità di lavorare per obiettivi, creatività, spirito di iniziativa, atteggiamento orientato ai risultati, flessibilità operativa
  - e) la disponibilità a lavorare da remoto ed il possesso di una adeguata connessione internet;
  - f) l'eventuale disponibilità a svolgere la collaborazione anche in orari compresi fra le 17.00 e le 24.00





- q) l'eventuale disponibilità a svolgere la collaborazione nelle giornate di sabato
- h) l'eventuale disponibilità a svolgere la collaborazione con orari intensivi (fino a 7 ore al giorno) in determinati periodi dell'anno (es. mesi estivi).
- 4) Coloro che non riuscissero a presentare domanda on line sono invitati a presentarsi, nel periodo di cui al comma 1) del presente articolo, all'Ufficio Servizi allo Studio.

#### Art. 5 - Graduatoria

- 1) La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri:
  - a) media ponderata dei voti ottenuti
  - b) "coefficiente crediti" determinato dal rapporto CFU acquisiti/CFU previsti, attribuendovi un peso del 20%. Tale coefficiente viene utilizzato per aumentare o ridurre la media ponderata, con l'obiettivo di premiare o penalizzare a seconda della regolarità di avanzamento nel percorso formativo. I crediti previsti vengono determinati in base al numero totale di anni di iscrizione alla carriera di I o II livello e non rispetto all'anno di corso, al fine di tenere in considerazione gli eventuali passaggi di corso di studio
  - c) "coefficiente anni iscrizione", applicato al punteggio ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e b) di cui sopra e successivamente normalizzato, attribuendovi un peso del 15% Tale coefficiente diminuisce del 15% il punteggio di coloro che risultano con numero di anni accademici. d'iscrizione maggiore dell'anno di corso, mentre non influisce sul punteggio di coloro che risultano con numero di anni accademici d'iscrizione coincidente con il numero di anni di corso
  - d) normalizzazione del punteggio così ottenuto, confrontando la media di tutta la coorte iscritta al corso di studio. In mancanza di un numero di iscritti/e congruo verrà preso in considerazione un insieme omogeneo di corsi di studio.
- 2) I criteri di cui al comma 1 del presente articolo, non verranno applicati ai/alle partecipanti a Programmi di mobilità presso l'Università di Trento. In tal caso sarà redatta una specifica graduatoria, sulla base della loro conoscenza della lingua italiana e del periodo di permanenza presso l'Ateneo.

#### Art. 6 - Autocertificazioni

- 1) Per la formazione della graduatoria verrà richiesta autocertificazione quando:
  - a) provenendo da altro Ateneo, ci si iscrive al primo anno di un corso di laurea magistrale;
  - b) è in corso la procedura di trasferimento e non è possibile acquisire d'ufficio la documentazione relativa all'Ateneo di provenienza;
- 2) Ai sensi del DPR 445/2000, sarà svolta verifica sulle autocertificazioni presentate.
- 3) In assenza di autocertificazione su corsi di laurea di durata triennale, la candidatura per le attività di collaborazione non sarà accettata, mentre in assenza di autocertificazione su corsi di laurea magistrale o nell'impossibilità di convertire la media carriera in 30simi, verrà attribuita in via convenzionale la media di 24/30 e un numero di crediti pari a 180.

## Art. 7 – Tempistiche di pubblicazione

- 1) Gli elenchi provvisori verranno pubblicati entro il **22/10/2020.** Eventuali segnalazioni e/o integrazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Servizi allo Studio entro le ore **12.00 del 4 novembre 2020**.
- 2) Le graduatorie definitive, approvate con Decreto Rettorale, da cui si attingerà per le collaborazioni a decorrere da gennaio 2021, avranno valenza per tutto l'anno solare e saranno pubblicate online, entro fine novembre 2020, all'indirizzo <a href="http://www.unitn.it/sv/150-ore">http://www.unitn.it/sv/150-ore</a> e <a href="http://www.operauni.tn.it/150ore">http://www.operauni.tn.it/150ore</a>. La graduatoria definitiva del settore b) sarà invece pubblicata successivamente allo svolgimento del colloquio, sempre ai medesimi indirizzi.
- 3) Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.unitn.it).

# Art. 8 - Colloquio di selezione e assegnazione attività

1) Per l'ambito di attività di cui all'art. 2 comma 1) lettere b) è previsto un colloquio di selezione.





- 2) Lo/la studente/ssa idoneo/a che non si presenterà al colloquio sarà escluso/a dalla graduatoria.
- 3) Il punteggio finale della graduatoria per l'attività di cui all'art. 2 comma 1) lettere b) sarà determinato per il 40% dal punteggio di merito e per il 60% dall'esito del colloquio.
- 4) Per l'ambito di attività di cui all'art. 2 comma 1) lettere c) l'assegnazione dell'attività verrà effettuata in base alla struttura di residenza e in ordine di graduatoria (30 posti presso lo Studentato S. Bartolameo e 12 posti presso la Residenza Mayer).

#### Art. 9 - Chiamate

- 1) Le chiamate nelle graduatorie di idoneità dei settori a) e c) avverrano nel corso di tutto l'anno in base alle richieste da parte degli uffici e nel rispetto della graduatoria, pur tenendo conto di eventuali specifici bisogni espressi nelle richieste.
- 2) Le chiamate verranno effettuate telefonicamente, ai numeri presenti nella domanda di partecipazione e/o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail istituzionale.
- 3) In caso di irreperibilità, l'Ufficio proseguirà con le chiamate in ordine di graduatoria. Gli studenti e le studentesse non reperibili manterranno comunque la posizione in graduatoria e potranno essere contattati successivamente, una volta disponibile una nuova attività.
- 4) Nel caso in cui, a seguito della chiamata, non venga assegnata l'attività, si conserverà comunque il diritto alla chiamata, mantenendo la medesima posizione in graduatoria.

## Art. 10 - Caratteristiche del rapporto di collaborazione

- 1) Le prestazioni di collaborazione a tempo parziale previste dal seguente bando non si configurano in alcun modo in un rapporto di lavoro subordinato, sono esenti da imposte e non danno luogo a trattamenti previdenziali, non comportano forme di collaborazione inerenti alle attività di docenza, di svolgimento degli esami e di tutorato, non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi e non devono comportare alcuna assunzione di responsabilità amministrativa.
- 2) Il rapporto di collaborazione deve essere articolato in modo da assicurare la compatibilità dell'attività a tempo parziale con i doveri didattici, i quali devono conservare il loro carattere di priorità e di prevalenza.
- 3) È fatto divieto di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.
- 4) Per chi svolge la collaborazione, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, è obbligatoria la frequenza e il superamento del test del corso on line, predisposto dall'Ateneo, riguardante la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 5) Per chi svolge la collaborazione nel settore c) è richiesto il possesso dell'attestato di frequenza al Corso antincendio di rischio medio (8 ore). L'Opera organizzerà il corso, a frequenza obbligatoria, per chi non lo possedesse.
- 6) Il compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione della collaborazione, previa frequenza e superamento del test di cui al precedente comma 4) e previo invio della documentazione di fine attività al coordinatore/responsabile del servizio preso cui è stata svolta la collaborazione.
- 7) L'incarico di collaborazione verrà risolto dall'Opera Universitaria unilateralmente nei seguenti casi:
  - a) completamento del corso di studio, qualunque ne sia il motivo (conseguimento del titolo, trasferimento presso altro ateneo, rinuncia agli studi)
  - b) rinuncia alla collaborazione, comunicata su apposito modulo dal/lla collaboratore/trice, per impedimento sopravvenuto
  - c) mancata rispondenza a quanto dichiarato in fase di candidatura, in termini di competenze possedute
  - d) per altra causa, debitamente motivata dal Responsabile del servizio presso cui viene svolta la collaborazione, che renda lo studente o la studentessa non idonei al proseguimento della collaborazione.
- 8) In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della collaborazione effettivamente prestata e comunque previa consegna della documentazione, di cui al comma 6) del presente articolo.





### Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) l'Università e l'Opera Universitaria, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, tratteranno i dati personali dei candidati nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali esclusivamente nell'ambito della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR). Titolari del trattamento sono rispettivamente: l'Università degli studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento, email: <a href="mailto:ateneo@unitn.it">ateneo@unitn.it</a>; l'Opera Universitaria di Trento, via della Malpensada, 82/A, 38123 Trento, email: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it; referenteprivacy@operauni.tn.it.

I dati di contatto dei rispettivi Responsabile della protezione dati sono: per Unitn email: rpd@unitn.it; per l'Opera email: dpo@operauni.tn.it.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

#### Art. 12 - Norme finali

 Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento al "Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Trento" approvato con DR 389 di data 8 luglio 2013.

Trento, 04 agosto 2020

Per II Rettore II Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dott. Paolo Zanei